

Proc. 37-2022 pref.
(proc. 39-2022 pref.,
proc. 1-2022 conc. prev.)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Riccardo Rosetti - presidente relatore,
dott. Gianluca Gelso - giudice,
dott.ssa Giulia Sorrentino, - giudice,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa del fallimento di GIOVE GROUP S.R.L. in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Tarquinia (Vt), Via Giotto s.n.c., cap. 01016, c.f./p.iva 02163060565;

nel procedimento n. 37/2022 r.g. pref. al quale è stato riunito il proc. pref. 39-2022 e il proc. 1-2022 per concordato preventivo su istanza del debitore;

Letti i ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati da Meccanica Partenopea s.r.l. (il proc. 37 del 2022) e da LAGANA' Andrew (il proc. 39 del 2022) nei confronti di GIOVE GROUP S.R.L. in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Tarquinia (Vt), Via Giotto s.n.c., cap. 01016, c.f./p.iva 02163060565;

esaminata la documentazione ad essi allegata;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;

rilevato che al procedimento si applicano le regole previste dalla legge fallimentare perché iscritto con ricorso depositato prima del 14.7.2022 e cioè prima dell'entrata in vigore del CCII;



constatato che la debitrice è stata ritualmente convocata a norma dell'art. 15, comma 3, L.F., dinanzi al giudice relatore e che , ricevuta la notifica delle istanze di apertura della liquidazione giudiziale come depositate il 6.7.2022 e il 19.7.2022, non ha contestato l'insolvenza ma ha proposto istanza di concordato in data 29.9.2022; rilevato che, è stato concesso e di seguito prorogato il termine per la presentazione del concordato e che la società Giove Group s.r.l. ha rinunciato al concordato in data 28.1.2023;

considerato che con decreto di pari data l'intestato Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità del procedimento n. 1-2022 per concordato preventivo proposto dalla Giove Group s.r.l.;

ritenuto che sussista la legittimazione attiva in capo ai ricorrenti in quanto questi hanno documentato la Meccanica Partenopea un credito di euro 64.398,63 oltre accessori in virtù di fatture non contestate e Laganà Andrew per euro 35.742,00 euro a titolo di retribuzione e t.f.r. maturati;

ritenuto che risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della predetta debitrice, avendo l'attività esercitata dall'impresa ad oggetto sociale "*la produzione e la vendita di stufe, termostufe e caldaie*" ed altro;

rilevato che la debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, secondo comma, L.F. e che d'altra parte il certo superamento di dette soglie emerge dalla situazione finanziaria e dal conto economico presentati dalla stessa società in sede di istanza di concordato;

considerato che sussistono elementi indiziari gravi precisi e concordanti in ordine alla esistenza dell'insolvenza in capo alla debitrice, rappresentati dal protratto inadempimento delle obbligazioni verso i creditori istanti, nonché dall'esistenza di un carico debitorio nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE pari a euro 183.646,42 (indicato dagli enti creditori a seguito di una richiesta di informazioni urgenti ex art. 15, comma 4, L.F.);



considerato che l'impossibilità della società debitrice a far fronte agli impegni finanziari è ampiamente dimostrata dall'istruttoria prefallimentare condotta e dalla stessa situazione finanziaria e contabile descritta dalla società nell'istanza di concordato e nelle successive relazioni (blocco degli affidamenti bancari, dimissioni in massa dei lavoratori per mancato pagamento degli stipendi e interruzione della attività produttiva per mancato assolvimento degli obblighi nei confronti dei fornitori);

rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è notevolmente superiore a euro trentamila;

P. Q. M.

visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 15 e 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

DICHIARA

il fallimento di GIOVE GROUP S.R.L. in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Tarquinia (Vt), Via Giotto s.n.c., cap. 01016, c.f./p.iva 02163060565;

NOMINA

giudice delegato per la procedura il dott. Riccardo Rosetti;

NOMINA

Curatore il l'Avv. Andrea Pietrolucci con studio in Roma, Viale Angelico n. 92;

ORDINA

alla fallita di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;

ORDINA

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 l. fall., all'individuazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione di sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto



della natura e dello stato dei beni (in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 ss. c.p.c. e 84 l. fall. ed il curatore è autorizzato fin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.); nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza ed utilizzando gli strumenti più opportuni, con particolare riguardo alla rappresentazione fotografica e alla ripresa audiovisiva, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne l'occultamento o dispersione depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre dieci giorni successivi a quello in cui avrà provveduto;

AUTORIZZA

a norma dell'art. 155 *sexies* c.p.c., il curatore ad ottenere dai gestori delle banche dati tenute da pubbliche amministrazioni (quali le banche dati catastale ed ipotecaria, l'anagrafe tributaria - compreso l'archivio dei rapporti finanziari -, il pubblico registro automobilistico e le banche dati degli enti previdenziali) le informazioni necessarie alla ricostruzione dell'attivo e del passivo della società fallita e dei soci illimitatamente responsabili (il curatore nel programma di liquidazione indicherà le banche dati interrogate e le relative risultanze);

STABILISCE

il giorno 4.5.2023 ore 10:45 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di verifica, per la presentazione delle domande di insinuazione (e dei relativi documenti) mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata



del curatore, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi tali comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

SEGNALA

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla nomina deve comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

MANDA

alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 l. fall.

Così deciso in Civitavecchia il 03/02/2023

Il Presidente estensore
Riccardo Rosetti

